



Abbonamenti.				Inserzioni.	
	Anno	Sem.	Trim.		
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40	Annunzi giudiziari . . . . .	L. 2,00 per ogni linea di colonna o
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	200	120	70	Altri avvisi . . . . .	3,00 spazio di linea
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	70	40	25	Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.	
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	120	80	50	Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su carta da bollo da Lire DUE ed accompagnati da un deposito preventivo in ragione di Lire CENTOVENTI (L. 100) per ogni pagina di manoscritto.	

Un numero separato fino a 32 pagine cent. 60. — Arretrato: cent. 80, all'estero, L. 1,20.  
 — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine, aumenta di cent. 60 ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle Inserzioni di 4 pagine, cent. 30 — Arretrato cent. 40.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorano dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze (Tel. 61-36) - All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO

## PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI: Ordine del giorno per la seduta di lunedì 9 luglio 1923, alle ore 15 . . . . . Pag. 5193

## LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 giugno 1923, n. 1395.  
Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti . . . . . Pag. 5193REGIO DECRETO-LEGGE 28 giugno 1923, n. 1389.  
Da piena ed intera esecuzione al trattato di commercio e di navigazione ed all'accordo concernente i rapporti economici fra le zone di frontiera, conclusi tra l'Italia e l'Austria. . . . . Pag. 5195REGIO DECRETO 23 giugno 1923, n. 1375.  
Erezione in ente morale . . . . . Pag. 5223DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1923.  
Modalità per la presentazione, la documentazione e l'esame delle istanze da prodursi per il conseguimento dell'autorizzazione definitiva all'esercizio professionale sanitario . . . . . Pag. 5223

REGIO DECRETO che scioglie il Consiglio comunale di Linguaglossa in provincia di Porto Maurizio . . . . . Pag. 5224

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Smarrimento di ricevute (Elenco n. 42). . . . . Pag. 5224

Ministero per l'industria e il commercio: Corso medio dei cambi e media dei consolidati e negoziati a contanti . . . . . Pag. 5224

## PARLAMENTO NAZIONALE

## CAMERA DEI DEPUTATI

## ORDINE DEL GIORNO

per la seduta di lunedì 9 luglio 1923, alle ore 15:

1. Interrogazioni.
2. Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:  
Conversione in legge del R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806 che approva la nuova tariffa generale dei dazi doganali. (834).
3. Discussione del seguente disegno di legge:  
Modificazione alla legge elettorale politica. (2120).

## LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 giugno 1923, n. 1395.  
Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti.

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIAIl Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

## Art. 1.

Il titolo d'ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell'articolo 12.

## Art. 2.

E' istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo in ogni provincia.  
Per ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione.

## Art. 3.

Sono iscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'articolo 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'articolo 28 della legge 28 giugno 1874, n. 1938.

Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione a senso del R. decreto n. 485 in data 6 settembre 1902.

## Art. 4.

Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione d'ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo.

Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo.

Tuttavia, per ragioni di necessità o di utilità evidente, possono le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi essere affidati a persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell'albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

#### Art. 5.

Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:

1° procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;

2° stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;

3° dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;

4° vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della legge 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.

#### Art. 6.

Contro le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla mancata iscrizione nell'albo è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria con le norme da stabilirsi nel regolamento.

#### Art. 7.

Le norme relative alla determinazione dell'oggetto e dei limiti delle due professioni, alla composizione e funzionamento del Consiglio dell'Ordine, alla formazione e annuale revisione dell'albo e per le impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonché quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove provincie, e tutte le altre per l'attuazione della presente legge e di coordinamento, saranno emanate con regolamento, sulla proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere di una Commissione di nove componenti, da nominare con decreto Reale, su proposta del Ministro della giustizia, d'accordo con gli altri ministri interessati. Cinque di tali componenti saranno scelti tra coloro che posseggono i requisiti per l'iscrizione nell'albo.

Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all'articolo 11 albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per altre categorie dei periti tecnici.

Potranno essere iscritti in tali albi coloro ai quali spetti il relativo titolo professionale rilasciato da scuole Regie pareggiate o parificate.

Con apposito regolamento, sulla proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere della stessa Commissione di cui alla prima parte del presente articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti dello esercizio professionale e le disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

#### Art. 8.

Ferma la condizione di cui all'articolo 3, possono essere iscritti nell'albo, pur non possedendo il requisito di cui all'articolo 1, coloro i quali, anteriormente alla pubblicazione della presente legge, siano stati abilitati all'esercizio della professione dalle disposizioni vigenti.

#### Art. 9.

Possono essere iscritti nell'albo coloro i quali, entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, dimostrino con titoli di avere esercitato lodevolmente per dieci anni la professione di ingegnere o di architetto e di avere cultura sufficiente per il detto esercizio.

Sui titoli presentati giudicheranno due apposite Commissioni, nominate dal ministro della Istruzione, composte ciascuna di sette membri, quattro scelti tra i docenti negli Istituti superiori e tre fra i liberi professionisti delle rispettive professioni.

A ciascuna di dette Commissioni saranno aggregati inoltre, con voto consultivo, altri due liberi professionisti appartenenti alla categoria e alla regione cui appartengono i singoli aspiranti.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni saranno sostenute dall'Erario. Ciascun candidato dovrà pagare una tassa di lire 500 secondo le norme da stabilire per regolamento.

#### Art. 10.

Entro il 31 dicembre 1926 coloro che, possedendo la licenza di professore di disegno architettonico conseguita da un'Accademia o Istituto di belle arti nel Regno, abbiano esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto, potranno essere iscritti nell'albo come architetti.

Il giudizio sul lodevole esercizio è dato dalla Commissione di cui all'articolo precedente.

#### Art. 11.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, nel capoluogo di ogni provincia, il presidente della Corte di appello, o, nelle provincie dove non è sede di Corte di appello, il presidente del Tribunale avente giurisdizione sul capoluogo, procede alla formazione dell'albo.

#### Art. 12.

Agli iscritti nell'albo a norma degli articoli 8, 9 e 10 spetta rispettivamente il titolo di architetto o di abilitato all'esercizio della professione di ingegnere.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — GENTILE —  
CARNAZZA.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.